

## Contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Amministratore in forma individuale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.  
 Intermediario in veste di Manufacturer de facto: non applicabile  
 Prodotto: RC Amministratore – Forma Individuale  
 Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1 versione  
 Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo Danni: 5 novembre 2020

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede legale a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: [www.lloyds.com/brussels](http://www.lloyds.com/brussels)

E-mail: [lloydsbrussels@lloyds.com](mailto:lloydsbrussels@lloyds.com)

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede secondaria della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com)

Telefono: +39 02 6378 8870

Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 300,4 milioni. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 153,4 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 246,4 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 161%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 38,4 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 228,5 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su [www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/](http://www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/)

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che si intende per Assicurato la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura nella qualità di amministratore, consigliere, membro del consiglio di gestione, direttore generale di qualsiasi Società con espressa esclusione di:

- banche ed istituti di credito in genere;
- società finanziarie;
- società in stato di liquidazione (volontaria, fallimentare o coatta);

- società in stato di insolvenza;
- società i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- società soggette al controllo delle Autorità di Vigilanza IVASS e CONSOB;
- società con sede nel territorio degli Stati Uniti d'America e Canada;
- società con un fatturato annuale/totale attivo annuale maggiore o uguale a 20.000.000,00.

Sono ricompresi nella definizione di Assicurato anche gli eredi od i rappresentanti dell'Assicurato (in caso di decesso, perdita della capacità giuridica, dichiarazione di insolvenza di quest'ultimo) che debbano rispondere a norma delle leggi civili dei Fatti Illeciti commessi dall'Assicurato.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

**Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



**Che cosa NON è assicurato?**

**Rischi esclusi**

Non vi sono Informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



**Ci sono limiti di copertura?**

Non vi sono Informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

**Cosa fare in caso di sinistro?**

**Denuncia di sinistro:** In caso di Circostanza o Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Assicuratore tempestivamente e comunque **entro 10 (dieci) giorni** dall'avvenuta conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo di comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).






In caso di notificazione all'Assicuratore di una Circostanza, le successive Richieste di Risarcimento che traggono origine dalla medesima Circostanza saranno ricomprese nella stessa e trattate in base alla presente Assicurazione.

**L'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore tutte le informazioni relative alla Circostanza o Richiesta di Risarcimento e comunque non dovrà compiere atti o rendere dichiarazioni che possano pregiudicare i diritti dell'Assicuratore. In particolare, l'Assicurato – a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - non dovrà fare ammissioni di responsabilità, transigere controversie o sostenere costi e spese in assenza della preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.**

**Assistenza diretta o in Convenzione:** non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.

**Gestione da parte di altre imprese:** non vi sono altre Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

**Prescrizione:** I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché l'annullamento dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Nel caso in cui la garanzia si intenda operante, l'indennizzo verrà corrisposto <b>entro 60 giorni</b> dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta per l'esame della Richiesta di Risarcimento e della operatività della garanzia e all'esito della sottoscrizione dell'atto di quietanza da parte della Persona Assicurato/Contraente.
 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Il premio è comprensivo di imposta.
<b>Rimborso</b>	Non sono previsti contrattualmente casi di rimborso del premio, fatto salvo il caso di disdetta in caso di sinistro, nel qual caso l'Assicuratore rimborsa il rateo di premio, <b>al netto delle imposte</b> , versato e non goduto.
 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono Informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa.
 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non previsto.
<b>Risoluzione</b>	Non prevista.
 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>Il prodotto è rivolto alla persona fisica nella qualità di amministratore, consigliere, membro del consiglio di gestione, direttore generale di qualsiasi Società con espressa esclusione di banche ed istituti di credito in genere, società finanziarie, società in stato di liquidazione (volontaria, fallimentare o coatta), società in stato di insolvenza, società i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, società soggette al controllo delle Autorità di Vigilanza IVASS e CONSOB, società con sede nel territorio degli Stati Uniti d'America e Canada, società con un fatturato annuale/totale attivo annuale maggiore o uguale a 20.000.000,00.</p>	
 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<b>Costi di intermediazione</b> - il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni riconosciute agli intermediari dell'intera filiera. La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 32,5%.	
<b>COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: <a href="mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com">lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com</a> o <a href="mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com">lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com</a></p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dalla presentazione del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti

	<p>recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></p> <p>Il sito IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p> <p>I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati alla FSMA (Autorités de surveillance des marchés financiers) <a href="http://www.fsma.be">www.fsma.be</a></p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</b></p>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p> <p>Obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000,00, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti.</p>
<b>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</b></p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**